

Articolo 20

(Rinnovi)

Il rinnovo totale o parziale del dispositivo in dotazione può essere concesso a richiesta degli interessati o su proposta diretta del Dirigente medico prescrittore.

Gli assistiti, all'atto della richiesta, devono dimostrare che il dispositivo tecnico non sia più utilizzabile.

Il rinnovo totale o parziale è subordinato alle seguenti condizioni:

- il dispositivo tecnico non sia più utilizzabile;
- il dispositivo tecnico sia ancora necessario;
- la riparazione non sia economicamente conveniente rispetto alla fornitura del dispositivo completo ovvero la riparazione sia impossibile dal punto di vista tecnico ovvero la riparazione non consenta, comunque, una perfetta funzionalità del dispositivo;
- sia trascorso il termine minimo di rinnovo previsto per il dispositivo tecnico (allegato n. 4) o parte di esso, salvo che ricorrano particolari condizioni di ambiente o di lavoro o fisiche dell'assistito che abbiano determinato una più rapida usura o non rispondenza del dispositivo tecnico;
- sia possibile un uso più proficuo ed efficiente del dispositivo tecnico in presenza di miglioramenti tecnologici e/o di mutate condizioni di ambiente, di lavoro o dello stato fisico dell'assistito.

I tempi minimi di rinnovo, qualora non sia possibile o economicamente conveniente la riparazione, possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.

Alla scadenza del termine minimo, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del dirigente medico dell'Unità Territoriale competente.

Nel caso di smarrimento e/o furto del dispositivo tecnico fornito, acquisita copia della denuncia resa alle competenti autorità, la fornitura potrà essere concessa una sola volta, prima che siano decorsi i tempi minimi per il rinnovo. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo.

L'Unità Territoriale autorizza i rinnovi e/o le riparazioni dei dispositivi tecnici erogati anche per adeguarli alla crescita del minore.